



COMUNE DI SAN CIPIRELLO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Area IV SUAP – PATRIMONIO – SERVIZI SOCIALI

***REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA  
DEI SERVIZI  
SOCIALI***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27/02/2025

# INDICE

## **TITOLO I**

### **PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 Obiettivi e criteri generali
- Art. 2 Modalità di intervento e forme di assistenza
- Art. 3 Destinatari degli interventi
- Art. 4 Distinzione degli interventi

### **GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**

- Art. 5 Modalità di gestione dei servizi
- Art. 6 Modo di attuazione e/o affidamento

## **TITOLO II**

### **CAPO I**

#### **ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI**

- Art. 7 Ufficio Servizio Sociale
- Art. 8 Servizio di Segretariato Sociale
- Art. 9 Servizio Sociale Professionale
- Art. 10 Scopi e funzioni del Servizio Sociale Professionale

### **CAPO II**

#### **CONTRIBUTI ECONOMICI O FORME DI ASSISTENZA ECONOMICA/SOCIALE**

- Art. 11 Assistenza economica – definizione e principi
- Art. 12-14 Accesso alle prestazioni
- Art. 15-19 Assistenza economica temporanea - Progetto servizio civico
- Art. 20-21 Assistenza economico straordinario
- Art. 22 Prestazioni sociali portatori di handicap - rimborso trasporto riabilitazione

### **CAPO III**

#### **SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI ANZIANI E DEI DISABILI**

- Art. 23 Servizi socio – assistenziali in favore degli anziani
- Art. 24 Assistenza domiciliare anziani
- Art. 25 Assistenza domiciliare disabili
- Art. 26 Prestazioni
- Art. 27-28 Accesso ai servizi
- Art. 29 Disposizione eccezionale
- Art. 30 Gestione del servizio
- Art. 31-33 Soggiorni climatico - termali ed iniziative ricreative, culturali e del tempo libero
- Art. 34 Ricoveri anziani e disabili mentali
- Art. 35 Servizio trasporto gratuito per minori

### **CAPO IV**

#### **INTERVENTI IN FAVORE DEI MINORI**

- Art. 36 Ricoveri
- Art. 37-38 Affidamento familiare
- Art. 39 Assistenza ai minori nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria
- Art. 40 Iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile

## **TITOLO III**

### **GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI**

- Art. 41 Esame delle domande di accesso ai servizi
- Art. 42 Comunicazione agli interessati dei provvedimenti amministrativi

## **TITOLO IV**

### **VIGILANZA E CONTROLLO**

- Art. 43 Controllo e vigilanza sugli enti erogatori di servizi per conto del Comune
- Art. 44 Disciplina accertamenti e rimborso contributi indebitamente riscossi

## **TITOLO V**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 45 Norme transitorie

Art. 46 Norme di riferimento

Art. 47 Norme di rinvio

Art. 48 Pubblicità

Art. 49 Entrata in vigore

# TITOLO I

## PRINCIPI GENERALI

### Art. 1

#### OBIETTIVI E CRITERI GENERALI

In conformità allo spirito ed ai criteri informativi della L. R. n. 22 del 1986 e della legge n. 328 del 2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” il Comune attua ed assicura i servizi socio-assistenziali con l’ intento di realizzare condizioni, in materia di prestazioni assistenziali, conformi ed adeguate alle esigenze della persona ed in grado di contribuire in maniera sostanziale a rimuovere e prevenire gli ostacoli che a vari livelli, individuale, familiare, sociale, impediscono la libera ed autonoma realizzazione della persona umana.

Gli interventi assistenziali, che si configurano in prestazioni economiche, non economiche e di sostegno, attraverso l'attuazione di una politica generale dei servizi, orientati a superare gli squilibri economici e sociali esistenti nel territorio, devono essere rivolti e tendere in particolare a:

- a) garantire al cittadino, in stato di bisogno, adeguati mezzi di sussistenza al fine di risolvere le problematiche, mediante erogazioni economiche capaci di evitare il peggioramento di situazioni personali e/o familiari che possano sfociare in esiti emarginanti o segreganti;
- b) promuovere l'uniformità degli interventi nell'ambito dell'intero territorio attraverso il superamento delle "categorie" di assistiti, assicurando parità di prestazioni a parità di bisogno e fornendo altresì prestazioni differenziate in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito;
- c) superare il concetto di istituzionalizzazione, privilegiando servizi ed interventi che consentano il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento dei soggetti nel loro ambiente di vita familiare, sociale, scolastico e lavorativo, anche attraverso il contributo di iniziative espresse dalla società nelle sue diverse articolazioni;
- d) stimolare o recuperare l'autosufficienza e l'autodeterminazione delle persone o delle famiglie, evitando il permanere di situazioni "cronicizzanti", di dipendenza dall'assistenza pubblica, pur non rifiutando l'intervento continuativo, se necessario;
- e) integrare i servizi socio assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici e con tutte le altre risorse del territorio, al fine di concorrere a fornire una risposta globale che consenta di limitare il ricorso non strettamente necessario al ricovero in istituto o in ospedale (ricovero "improprio"), mantenendo la persona nell'ambiente familiare e sociale;
- f) richiamare e responsabilizzare quanti sono tenuti, secondo gli obblighi di legge, a prestare i mezzi di sussistenza alle persone in stato di bisogno.

Alla luce delle profonde innovazioni, modifiche legislative e sostanziali tagli di spesa da parte della Regione Siciliana, i suddetti interventi tendono ad integrare “**il sistema integrato di interventi e servizi alla persona**” che il Distretto Socio Sanitario n. 41 - Partinico, di cui fa parte questo Comune, attiva tramite l’adozione del “Piano Di Zona”, ai sensi e per gli effetti della legge 328/2000.

### Art. 2

#### MODALITA' DI INTERVENTO E FORME DI ASSISTENZA

Gli interventi socio-assistenziali vengono attuati attraverso una rete di servizi aperti a tutti i cittadini, di servizi domiciliari, residenziali nonché di prestazioni a carattere economico.

Le modalità di intervento e le forme di assistenza sono le seguenti:

- **Segretariato sociale;**
- **Servizio sociale professionale;**
- **Contributi economici o forme di assistenza economica/sociale:**
  - Assistenza economica temporanea;
  - Assistenza economica straordinaria;
  - Prestazioni sociali per portatori di handicap (rimborso trasporto riabilitazione)

- **Servizi socio-assistenziali in favore di anziani e portatori d'handicap:**
  - Assistenza domiciliare;
  - Soggiorni e attività ricreative;
  - Ricoveri;
  - Centri diurni;
  - Servizio di trasporto scolastico per minori portatori d'handicap;
- **Servizi socio-assistenziali in favore di minori e famiglie:**
  - Ricoveri;
  - Affidamento familiare e sostegno economico agli affidatari;
  - Interventi in favore dei minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria;
  - Centri diurni e attività ricreative

L'organizzazione e l'erogazione di altre forme di intervento viene attuata dal Comune nel rispetto delle risorse finanziarie dell'Ente e delle disposizioni legislative vigenti e a valere dei Fondi distrettuali.

### **Art. 3 DESTINATARI DEI SERVIZI**

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali **i cittadini italiani residenti da almeno un anno** e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 del T.U. di cui al D. Lgs. 25.07.1998, n. 286 residenti nel Comune di San Cipirello.

In relazione alla diversa tipologia dei servizi, ai titolari di reddito superiore a quello fissato dalla legge è richiesto il concorso al costo, secondo i criteri e le procedure che verranno specificatamente definite con apposito provvedimento

Nelle more di eventuali diverse disposizioni da parte dell'Assessorato Regionale si applicano temporaneamente, per l'accesso agevolato ai Servizi Sociali, i criteri di cui al D.A. n. 867 del 15.04.2003, "Accesso agevolato ai Servizi Sociali. Criteri unificati di valutazione economica".

I limiti di reddito, per l'accesso ai servizi socio assistenziali di cui al presente regolamento sono determinati secondo l'attestazione indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di validità.

### **Art. 4 DISTINZIONE DEGLI INTERVENTI**

Gli interventi socio assistenziali previsti dal presente regolamento si articolano nelle seguenti attività fondamentali:

- 1) Servizi di base alla persona o alla famiglia
- 2) Servizi rivolti a specifiche fasce di utenza (minori, diversamente abili, adulti, anziani...)
- 3) Servizi domiciliari, territoriali, semi-residenziali e residenziali rivolti alle diverse fasce di utenza previste dalla L 22/86.

Salvo motivi eccezionali e documentati, i cittadini beneficeranno delle prestazioni dei servizi erogati nell'ambito del territorio del comune di residenza, ed – in caso di assenza della tipologia di servizio necessario – nell'ambito del territorio del distretto socio-sanitario di appartenenza ex L. 328/00.

In sede di prima applicazione il Servizio Sociale Professionale si impegna a verificare il rispetto del presente regolamento ed a vigilare successivamente sul suo rispetto.

## **GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**

### **Art. 5 MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI**

Alla gestione e all'offerta dei servizi provvede il Comune, anche in sinergia con tutti gli altri Servizi di volta in volta coinvolti. Si promuove, inoltre, la partecipazione nella progettazione e nella

realizzazione concertata degli interventi, di organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati e/o Associazioni no-profit per una programmazione partecipata e integrata.

Tali servizi o progetti potranno essere attuati secondo le modalità previste nell'art. 113 bis del D.lgs. 267/2000 e negli artt. 11 e 16 della Legge 328/2000.

## **Art. 6 MODO D'ATTUAZIONE E/O AFFIDAMENTO**

I servizi socio-assistenziali previsti dalla L.R. n. 22/86, dalla Legge Quadro n.328/2000 e dal presente regolamento sono attuati dal Comune con le seguenti modalità:

- a) mediante gestione diretta;
- b) mediante convenzioni con istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza ed associazioni non aventi fini di lucro e/o mediante accreditamento.

Le convenzioni di cui alla precedente lettera b) potranno essere stipulate con gli enti iscritti all'albo regionale previsto dall'art. 26 della L.R. 22/86 ed iscritti all'Albo Comunale degli Organismi del Terzo Settore.

Le convenzioni devono prevedere le prestazioni da erogare agli utenti, i corrispettivi dei costi per i servizi resi ed adeguati strumenti di controllo.

Nelle more dell'emanazione delle linee guida per l'accreditamento dei soggetti abilitati ad erogare le prestazioni socio assistenziali, da parte del competente Assessorato regionale, le prestazioni potranno essere erogate dai soggetti iscritti all'Albo Comunale degli Organismi del Terzo Settore e regolarmente iscritti all'albo regionale ex art. 26 L.R. 22/86 nelle specifiche sezioni di riferimento.

Ai fini della scelta dei soggetti ai quali affidare l'erogazione di servizi sociali alla persona, verranno valutati elementi che si riferiscono in modo principale alla qualità del servizio da erogarsi.

L'aggiudicazione dei servizi verrà posta in essere sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi qualitativi:

1. la formazione, la qualificazione e l'esperienza professionale degli operatori coinvolti;
2. l'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento;
3. le modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori;
4. gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
5. la conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;
6. progetti migliorativi.

## **TITOLO II CAPO I ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI**

### **Art. 7 UFFICIO SERVIZIO SOCIALE**

Nell'ambito della struttura organizzativa del Comune, l'Ufficio per i Servizi Sociali, dotato di adeguati operatori, è preposto alla programmazione, alla organizzazione, alla gestione e al controllo degli interventi e dei servizi di carattere socio assistenziali previsti dal presente regolamento.

In particolare i compiti di questo Ufficio sono:

- 1) conoscere la realtà in termini di bisogni, di utenza e di strutture esistenti, attraverso l'elaborazione di studi, ricerche e indagini ai fini della costituzione di un sistema informativo socio-assistenziale e socio-sanitario;
- 2) programmare, coordinare e controllare gli interventi previsti dalla legge 22/86 e dalla L.328/2000 anche se svolti in convenzione;
- 3) coordinare tutte le strutture di accoglienza e residenziali operanti sul territorio comunale e/o provinciale;

4) progettare e implementare, secondo la regolamentazione regionale, i nuovi interventi sia in forma diretta, che in forma convenzionata;

5) gestire, tramite proprio personale articolato opportunamente per settore di intervento, le attività che si ritengano non efficientemente ed efficacemente delegabili all'esterno;

6) definire le strategie operative, comuni ed integrate gli interventi di carattere socio sanitario attuati dall' ASP di Palermo;

7) promuovere l'integrazione tra istituzioni, servizi e prestazioni sviluppando sistemi di rete, forme di concertazione con l'ASP e con gli uffici periferici (l'UEPE, Dip. Minorile ...).

Tutto ciò al fine di superare la frammentazione degli interventi a favore di un sistema organico e unitario che prefigura una rete di protezione e sicurezza per tutti i cittadini, che trascende la gestione dell'esistente per un riassetto territoriale dei servizi ed un lavoro basato su progetti e di obiettivi raggiungibili, sulla verifica sistematica dei risultati in termini di efficacia e di efficienza delle prestazioni e sulla valutazione di impatto.

L'ufficio potrà avvalersi di professionalità già presenti nella pianta organica del Comune ovvero utilizzare esperti o consulenti esterni nominati dall'Amministrazione, sotto forma di prestazioni professionali specifiche, per acquisire i necessari supporti.

### **Art. 8**

#### **SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE**

Il servizio di segretariato sociale, o servizio di base per l'informazione ai cittadini, costituisce la risposta istituzionale al bisogno di informazioni esatte, aggiornate, controllate e verificate.

Il servizio di segretariato sociale orientato alle esigenze ed alle specificità del territorio deve:

1. dare notizie gratuite sulla esistenza, sulla natura e sulle procedure di accesso ai vari servizi presenti sul territorio, nonché sulla legislazione vigente;
2. fornire aiuto personale agli utenti, per l'espletamento delle prassi e procedure necessarie per ottenere le prestazioni e/o accedere ai servizi;
3. smistare e/o segnalare le richieste di prestazioni ai servizi ed agli Enti competenti;
4. collaborare con i servizi territoriali esistenti per fornire supporti di assistenza tecnica.
5. redigere e aggiornare la carta dei servizi.

Sono da considerarsi destinatari del servizio tutti i cittadini che accederanno presso gli Uffici.

Il servizio si attua nelle seguenti forme:

- a) ricevimento presso gli uffici;
- b) informazioni telefoniche;
- c) diffusione di notizie di interesse generale o a mezzo pubbliche affissioni o tramite sito web del Comune.

L'ufficio si avvale dei seguenti supporti:

- 1) strumenti per il reperimento di notizie (questionari, quotidiani, periodici, notiziari vari, manuali ecc.);
- 2) strumenti per l'organizzazione interna, la verifica e l'amministrazione del servizio (registri, schedari e modelli vari);
- 3) strumenti per la divulgazione delle notizie (manifesti, volantini, opuscoli, stampe, sito internet, ecc.);
- 4) strumenti per la pubblicizzazione del servizio (locandine, sito internet, ecc.).

### **Art. 9**

#### **SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE**

Il Servizio Sociale Professionale è finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a rimuovere e/o ridurre situazioni problematiche o di bisogno sociale dei cittadini; il profilo professionale caratterizzante tale Servizio è quello dell'Assistente Sociale.

Garantisce interventi che mirano alla prevenzione con azioni immediate in situazioni di forte disagio, rivolte a tutti i cittadini presenti nel Comune e realizzate attraverso la presa in carico dell'utente, la redazione del progetto individualizzato sul singolo caso, mirando ad una soddisfacente integrazione delle persone nel loro ambiente sociale mediante una mobilitazione di risorse personali, ambientali ed istituzionali, e garantendo il benessere e il miglioramento della qualità della vita e contrastando le situazioni di disagio nella definizione di percorsi di crescita sociale e individuale. Il fine è quello di attuare sul territorio un modello operativo che preveda un sistema di gestione delle politiche sociali ove famiglia, mercato e società civile siano coinvolti nel costruire il benessere di tutta la comunità erogando prestazioni e servizi occasionali, temporanei e ricorrenti sulla base di priorità individuate secondo i seguenti criteri:

- inadeguatezza del reddito;
- incapacità totale o parziale di una persona a provvedere alle proprie esigenze di vita;
- presenza di soggetti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria per le quali si richiedono interventi assistenziali.

E' compito dell'Assistente Sociale, quale case manager, assumersi la responsabilità istituzionale del progetto individualizzato sul singolo utente insieme allo stesso, alla sua famiglia ed altri servizi o enti eventualmente coinvolti. Tale progetto è la risultanza dell'utilizzo di diversi strumenti metodologici (colloquio, analisi dei bisogni, individuazione delle risorse, visita domiciliare...).

### **Art. 10**

#### **SCOPI E FUNZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE**

Il Servizio Sociale di base ha i seguenti scopi:

- a) favorire l'integrazione dell'individuo;
- b) favorire l'armonico equilibrio tra i cittadini ed il loro ambiente circostante;
- c) documentare la rispondenza dei servizi sociali in relazione ai problemi che si presentano ed ai nuovi bisogni emergenti, ricercando altresì le cause di natura psicologica e sociale che li determinano;
- d) promuovere la realizzazione dei servizi quantitativamente e qualitativamente rispondenti ai bisogni evidenziati, superando l'assistenzialismo e prevedendo interventi più specialistici e personalizzati;
- e) contribuire all'elaborazione di indirizzi di politica sociale atti a prevenire i suddetti problemi ed a creare migliori condizioni per lo sviluppo delle risorse umane e comunitarie attraverso la promozione di politiche di prevenzione del disagio;
- f) realizzare forme di aiuto a carattere preventivo che tengano conto delle esigenze globali delle persone, delle famiglie e della comunità;

Le funzioni del servizio sociale professionale sono articolate in:

- 1) Azione diretta con le persone ed i gruppi.
- 2) Promozione di nuovi servizi attraverso il ripensamento dei modelli di intervento e di servizi non più per categorie sociali, ma per aree di bisogno, coerenti con i bisogni del territorio, realistici rispetto alla propria capacità di offerta, capaci di sviluppi innovativi.
- 3) Coordinamento delle risorse e dei programmi nell'ambito del Comune, così da evitare l'approccio settoriale ai problemi ed il ricorso a soluzioni assistenziali che favoriscono l'emarginazione.
- 4) Stimolo alla partecipazione democratica dei cittadini nella promozione, programmazione e controllo degli interventi. Il Sociale terziario deve divenire produttivo e attore di cittadinanza attiva. Il concetto di cittadinanza attiva, che ne deriva, attiene, infatti, all'opportunità di partecipare a tutti i processi di cambiamento che avvengono nella comunità, ovvero sentirsi un membro attivo della comunità ed essere interessato a dare il proprio contributo al benessere della collettività.

La partecipazione sociale, richiamata espressamente dalla Legge Quadro (328/00) per costruire il benessere della comunità con il coinvolgimento degli attori locali, è declinata come l'azione individuale di prendere parte a dei processi sociali per promuovere l'inclusione e il cambiamento.

Attraverso il Piano di Zona si è intrapreso un sistema integrato delle politiche socio-sanitarie, di politiche attive, formative, di inserimento sociale allo scopo di reinventare il sociale come terreno di

opportunità e laboratorio di innovazione, promuovendo il partenariato locale e nuove forme di coalizione sociale.

5) Promozione di politiche sociali in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, che regola i rapporti tra persone e aggregazioni sociali. Tale intervento sarà temporaneo e durerà fino a quando il cittadino sarà di nuovo indipendente recuperando le proprie autonomie e le capacità originarie, superando l'assistenzialismo permanente.

6) Promozione della crescita sociale attivando servizi e sviluppando progetti che attivino le competenze (latenti e/o residue) sia individuali sia materiali possedute per agire sulle situazioni di disagio e modificarle. Significa creare contesti in cui i soggetti, che sperimentano una condizione di marginalità, di difficoltà e di disagio possano trovare un riconoscimento e attraverso l'aiuto dell'Assistente Sociale appropriarsi degli strumenti per modificare la propria condizione sociale ed individuale.

7) Rilevazione e interpretazione dei dati, quantitativi e qualitativi, relativi alla domanda e offerta dei servizi, per assicurare un'esaustiva conoscenza dei bisogni sociali che emergono.

8) Definizione degli obiettivi strategici e delle priorità di intervento che si intendono perseguire comprese la definizione degli strumenti e i mezzi per la realizzazione, da qui la necessità di un'attenta analisi dei bisogni, espressi e non del territorio.

9) Realizzazione dell'integrazione tra servizi e prestazioni sviluppando sistemi di rete, forme di concertazione con l'ASP e con gli uffici periferici (l'UEPE, Dip. Minorile ...).

Tutto ciò al fine di superare la frammentazione degli interventi per favorire un sistema organico e unitario che prefigura una rete di protezione e sicurezza per tutti i cittadini, che trascende la gestione dell'esistente per un riassetto territoriale dei servizi ed un lavoro basato su progetti e obiettivi raggiungibili, sulla verifica sistematica dei risultati in termini di efficacia e di efficienza delle prestazioni e sulla valutazione di impatto.

## **CAPO II**

### **CONTRIBUTI ECONOMICI O FORME DI ASSISTENZA ECONOMICA/SOCIALE**

#### **Art. 11**

#### **ASSISTENZA ECONOMICA**

##### **Definizione e Principi**

Il Comune, per favorire il superamento delle situazioni di disagio economico individuale e familiare, eroga, in armonia alle proprie risorse economiche, il servizio di assistenza economica.

L'assistenza economica costituisce una forma di intervento a tantum limitata nel tempo.

L'assistenza economica non spetta a quei soggetti che fruiscono di assistenza domiciliare e/o di altre misure di contrasto alla povertà.

Le forme di intervento economico a sostegno dei soggetti disagiati, in armonia con le risorse economiche, sono articolate nella maniera seguente:

- a. Assistenza economica temporanea (Servizio Civico)
- b. Assistenza economica straordinaria

#### **Art. 12**

#### **ACCESSO ALLE PRESTAZIONI**

L'accesso alle prestazioni di carattere economico è consentito in relazione al minimo vitale (ex Decreto Presidenziale 28 maggio 1987) che rappresenta la soglia minima di reddito ritenuta indispensabile al soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita.

Il "minimo vitale" viene calcolato prendendo come riferimento la quota base mensile corrispondente alla pensione minima INPS, periodicamente rivalutata secondo gli indici ISTAT.

Alla determinazione del reddito familiare complessivo concorrono le entrate di qualsiasi natura per la cui certificazione vengono applicate le norme relative all'I.S.E. ai sensi del Decreto Legislativo n 109/1998 e dai decreti attuativi dello stesso.

A tal riguardo si precisa che, ai fini della determinazione del minimo vitale, oltre all'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) concorrono le entrate di qualsiasi natura, derivanti da prestazioni di lavoro, anche occasionale, nonché le prestazioni previdenziali e/o assistenziali (assegni familiari ed assegni nucleo familiare ex Legge 448/98, assegni di mantenimento, rendite di qualsiasi natura ivi comprese quelle a carattere riparatorio come le pensioni di invalidità, godute da tutti i componenti del nucleo familiare conviventi con il richiedente, a carico o meno, con riferimento all'anno precedente alla richiesta, rendite INAIL, ecc.

La valutazione della situazione economica e della determinazione del minimo vitale viene stabilita facendo riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente e dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

Il fabbisogno minimo corrispondente al minimo vitale dell'intero nucleo familiare o della convivenza, viene calcolato applicando i sotto specificati parametri:

per n.1 componente = 75% quota base mensile corrispondente alla pensione minima INPS;

per n.2 componenti = importo precedente maggiorato del 35%

per n.3 componenti = importo precedente maggiorato del 25%

per n.4 o più componenti = importo precedente maggiorato del 20% per ogni componente superiore al terzo.

Il raffronto tra l'importo corrispondente al minimo vitale e le entrate complessive del nucleo familiare o della convivenza, consentirà di verificare la sussistenza o meno del fabbisogno assistenziale primario o aggiuntivo a seconda che da tale raffronto emerga una differenza positiva o negativa **(situazione reddituale meno importo minimo vitale come sopra stabilito).**

### Art. 13

La richiesta di sostegno economico, redatta su apposito modulo predisposto dall'Ufficio di Servizio Sociale, va presentata dall'interessato all'Ufficio Protocollo del Comune.

Il procedimento istruttorio prevede la verifica del possesso dei requisiti da parte del Servizio Sociale, che dopo avere effettuato i necessari controlli incrociati presso gli uffici (Comune, ASP, Ufficio di Collocamento, INPS, Guardia di Finanza ecc.) provvederà all'erogazione del contributo. Durante tale periodo, o nel periodo che intercorre tra la richiesta e l'erogazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento o la concessione in tutto o in parte del sussidio.

In caso di accertamento di indebita fruizione di assistenza, il Dirigente del Servizio procede alla revoca immediata del contributo, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione e avviando il procedimento di recupero delle somme erogate, secondo le leggi vigenti, fatti salvi eventuali profili di responsabilità civile e penale.

### Art. 14

Per l'esame e l'istruttoria di tutte le richieste di assistenza economica, di cui al presente regolamento, l'Ufficio di Servizio Sociale ha facoltà di avvalersi, oltre che della relazione dell'Assistente Sociale, anche delle informazioni da parte della Guardia di Finanza e/o della Polizia Municipale, limitatamente alla verifica delle condizioni economiche, lavorative e abitative dei soggetti/nuclei familiari interessati.

Potranno essere richieste informazioni agli Uffici di collocamento e ad altri Enti pubblici, ai fini della verifica o dell'acquisizione di elementi necessari od utili per la relativa attività istruttorio.

Ulteriori istanze di assistenza provenienti da soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare, saranno unificate ai fini istruttori.

Ad ogni istanza posta in istruttoria ed esitata positivamente deve seguire apposito provvedimento.

**Art. 15**  
**ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA**  
**(PROGETTO SERVIZIO CIVICO)**

Il Servizio Civico è un'attività di pubblico interesse che può essere svolto da tutti i cittadini privi di un'occupazione ed in stato di bisogno.

Il servizio civico, limitato nel tempo e in armonia con le risorse economiche previste, ha lo scopo di disincentivare ogni forma di mero assistenzialismo.

L'ammissione al servizio civico non è compatibile con nessuna altra forma di assistenza erogata direttamente o indirettamente da organismi pubblici quando viene soddisfatto il minimo vitale.

Per i soggetti ex detenuti, ex tossicodipendenti, disabili mentali, portatori di handicap o, comunque, portatori di un disagio sociale dovrà essere predisposto apposito progetto redatto in collaborazione con i servizi specialistici.

Possono accedere al servizio i cittadini in età lavorativa che versino in stato di bisogno, regolarmente documentato e accertato.

Per ogni nucleo familiare soltanto un componente potrà fruire del servizio civico.

Nel caso di incapacità lavorativa del beneficiario è necessario produrre apposita certificazione rilasciata dall'ASP, dalla quale risulti tale circostanza. Lo stesso potrà essere sostituito da un componente del nucleo familiare maggiorenne.

Il Servizio Sociale Professionale valuterà anche l'eventuale incapacità del richiedente ed avrà facoltà di sostituire con altro componente del nucleo familiare maggiorenne.

Le istanze, redatte su appositi moduli comunali, devono essere presentate all'Ufficio del Comune corredate dai seguenti documenti:

- a) Attestazione indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di validità;
- b) copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- c) certificato medico del richiedente attestante l'idoneità fisica a svolgere l'attività lavorativa;
- d) certificato di disoccupazione dei componenti il nucleo familiare di età superiore a 16 anni;
- e) altri documenti utili atti a comprovare particolari condizioni di bisogno.

**Art. 16**

A seguito della presentazione delle istanze, il Servizio Sociale Professionale, deve attenersi ai seguenti indicatori: **prole, coniuge, affitto della casa, reddito familiare annuo** (il riferimento è il reddito percepito dal nucleo familiare nell'anno precedente alla presentazione della domanda). Si valuterà lo stato di bisogno del nucleo familiare e si provvederà a stilare apposite graduatorie in base ai requisiti distinte in: "Donne sole e/o in difficoltà"; "Disoccupati o inoccupati da lungo tempo"; "Utenti Disabili"; "Familiari e/o condannati in esecuzione di pena", secondo la tabella di seguito allegata.

Sarà data priorità a coloro i quali non hanno precedentemente beneficiato del servizio civico nell'anno precedente.

**TABELLA DETERMINAZIONE PUNTEGGIO**

I.S.E.E. Zero	punti	30
Da € 0 a € 1.500,00	punti	25
Da € 1.500,00 a € 2.500,00	punti	20

Da €. 2.500,00 a €. 4.000,00	punti	15
Da €. 4.000,00 a €. 5.000,00	punti	10
Da €. 5.000,00 a €. 6.000,00	punti	7
Da €. 6.000,00 a €. 7.000,00	punti	5
Da €. 7.000,00 a €. 9.000,00	punti	3
Da €. 9.000,00 a €. 10.000,00	punti	2
Figlio minore a carico ( a figlio )	punti	5
Affitto di casa comprovato da contratto di locazione non stipulato tra parenti sino al secondo grado	punti	6
Presenza nel nucleo familiare di un portatore di handicap	punti	4
Familiare in stato di detenzione	punti	3

### **Art. 17**

I cittadini avviati al servizio civico verranno utilizzati in ambito comunale, nei servizi di seguito elencati:

- a) servizio di custodia, vigilanza e manutenzione di strutture pubbliche;
- b) servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- c) servizio di assistenza a persone disabili e anziani;
- d) servizio di pulizia straordinaria di uffici comunali e scuole;
- e) servizio di vigilanza sugli scuolabus;
- f) ogni altro servizio che l'Ufficio di Servizio Sociale ritiene di poter individuare per la collocazione di soggetti svantaggiati.

Il beneficiario in cambio dovrà espletare attività di pubblica utilità di supporto all'Amministrazione Comunale.

Eventuale materiale necessario per lo svolgimento delle attività del servizio verrà acquistato tramite l'Ufficio di Servizio Sociale del Comune.

Il servizio sarà coordinato dall'Ufficio di Servizio Sociale.

### **Art. 18**

L'incarico che il Comune affida a soggetti inoccupati o disoccupati, senza nessuna prestazione o indennità anche temporanea, non costituisce rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in quanto trattasi di prestazione di natura sociale.

Comporta la decadenza dall'incarico la mancata presentazione dell'interessato senza giustificato motivo nel giorno stabilito dall'Amministrazione per l'inizio dell'attività di servizio civico.

In caso di assenza l'utente dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio di Servizio Sociale e nel caso di malattia o infortunio dovrà produrre apposita certificazione medica.

I giorni di malattia, giustificati da certificazione medica, dovranno essere recuperati nei tempi e nei modi stabiliti dal Servizio Sociale, in caso contrario non si procederà alla liquidazione del beneficio. L'utente si impegna a comunicare l'eventuale variazione della situazione reddituale e occupazionale entro quindici giorni dal suo verificarsi.

### **Art. 19**

L'Amministrazione nel corso dell'anno solare può organizzare turni trimestrali di attività sulla base delle disponibilità di bilancio. Gli addetti ai turni potranno svolgere prestazioni di durata da 2 a 4 ore giornaliere secondo le esigenze dell'Amministrazione Comunale.

Verrà corrisposto un compenso orario forfettario pari a €. 6,00 da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT.

Gli addetti potranno essere riconfermati solo una volta l'anno.

Sia l'Amministrazione Comunale che gli interessati, possono, per giustificati motivi, recedere dal contratto senza preavviso, con semplice comunicazione scritta, fatta pervenire tempestivamente all'Ufficio di Servizio Sociale.

L'Amministrazione provvederà a stilare una polizza assicurativa agli addetti, sia contro gli infortuni che dovessero subire durante la prestazione d'opera, sia per la responsabilità civile contro terzi. Il pagamento agli addetti avverrà mensilmente su certificazione dell'ufficio che ha preso in carico il personale attestandone l'effettiva attività lavorativa.

Il corrispettivo dovuto non è soggetto a ritenuta d'acconto.

#### **Art. 20**

### **ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA**

L'assegno economico straordinario consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum", finalizzato al superamento di una situazione di difficoltà straordinaria.

L'assegno economico straordinario può essere richiesto dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- residenza da almeno un anno nel territorio comunale;
- verificarsi di un evento eccezionale che comprometta esigenze essenziali di vita, tale da incidere pesantemente sul bilancio familiare.

Il contributo straordinario può essere richiesto esemplificativamente per:

- a) condizioni patologiche particolarmente gravi, interventi chirurgici di carattere eccezionale a cui sottoporsi fuori regione, terapie costose e prolungate, necessità di applicazione di protesi non coperte dal S.S.N.;
- b) interventi inderogabili nella propria abitazione a causa di calamità naturali gravi, che corrisponde al valore annuale minimo reddituale. In tali casi il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere pari o inferiore al doppio del minimo vitale;
- c) improvvisa perdita dell'alloggio a seguito di crollo, sfratto esecutivo, ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente;
- d) al venir meno per decesso/detenzione di un congiunto che rappresenta l'unico sostentamento reddituale della famiglia.

Il contributo straordinario verrà erogato, in armonia con le risorse finanziarie previste, e non può superare la somma di € 500,00 nello stesso esercizio finanziario.

Oltre ai casi elencati l'assistenza economica straordinaria può essere richiesta dai cittadini anche per interventi urgenti e di emergenza supportati da documentazione o altro a giustificazione dell'intervento.

#### **Art. 21**

L'istanza, redatta su apposito modulo, deve essere presentata presso l'Ufficio di Protocollo Comunale corredata dai seguenti documenti:

- a) Attestazione indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di validità;
- b) copia del contratto di locazione regolarmente registrato ove sussiste;
- d) altri documenti utili atti a comprovare particolari condizioni di bisogno.

#### **Art. 22**

### **PRESTAZIONI SOCIALI PORTATORI DI HANDICAP (rimborso trasporto riabilitazione)**

In tale servizio rientrano le seguenti prestazioni:

#### **a) Rimborso spese di trasporto per la frequenza dei centri di riabilitazione**

A favore di soggetti portatori di Handicap i quali effettuino cure riabilitative presso centri specializzati e provvedano con mezzo proprio e a proprie spese.

Il contributo viene fissato nella misura del costo del biglietto di trasporto pubblico andata e ritorno dal Comune di San Cipirello alla sede del Centro di Riabilitazione, fino ad un massimo di 26 giorni mensili. Qualora il Centro di Riabilitazione non sia raggiungibile con il trasporto pubblico, verrà garantito il rimborso fino ad un massimo giornaliero di €. 10,00.

Nel caso in cui due o più portatori di handicap appartenenti allo stesso nucleo familiare dovessero frequentare il medesimo centro e nello stesso orario verrà erogato un solo contributo.

Tale contributo viene erogato purchè esistano le seguenti condizioni:

- i centri di riabilitazione non provvedano al servizio di trasporto con mezzi propri;
- il Comune non possa provvedere direttamente perché privo di mezzi e di personale idoneo.

I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza, corredata dalla seguente documentazione:

- certificazione attestante la sussistenza dell'handicap ai sensi della Legge 104/92;
- per i soggetti in attesa del riconoscimento, certificazione che attesti la domanda presentata;
- impegnativa dell'ASP autorizzativa del numero di sedute e relativa alla tipologia di terapie da effettuare.

Il contributo verrà erogato dopo l'acquisizione degli attestati di frequenza che saranno rilasciati dai centri di riabilitazione.

Le istanze di richiesta dei contributi predetti saranno presentate da parte dei soggetti aventi diritto entro e non oltre il **30 SETTEMBRE** di ciascun anno.

### **CAPO III**

#### **Art.23**

### **SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI ANZIANI/ DISABILI**

L'Amministrazione Comunale nel contesto dei servizi socio-assistenziali può istituire i seguenti servizi:

- a) assistenza domiciliare anziani;
- b) assistenza domiciliare disabili;
- c) soggiorni climatici-termali ed iniziative ricreative culturali e del tempo libero;
- d) ricovero;
- e) assistenza all'autonomia e alla comunicazione e assistenza igienico-personale particolare;
- f) servizio trasporto gratuito per minori.

#### **Art. 24**

### **ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI**

L'Amministrazione Comunale di San Cipirello istituisce il Servizio di Assistenza Domiciliare in favore di soggetti anziani, di ambo i sessi, residenti nel Comune di San Cipirello da almeno un anno, in condizioni di parziale o non autosufficienza, temporanea o definitiva, prioritariamente senza idoneo supporto familiare e non inseriti in un nucleo familiare (D.P. n. 158/96).

Il servizio interviene per individuare, prevenire e rimuovere le cause di ordine psico-fisico, socio – economico ed ambientale che possono agire negativamente su queste fasce di utenza, determinandone l'isolamento, l'esclusione o la istituzionalizzazione. In modo più specifico il servizio si propone di assicurare agli anziani, sulla base di una analisi dei bisogni e valutazione personalizzata, una serie di prestazioni che consentano loro di condurre, restando nel proprio domicilio, una esistenza sicura, libera e dignitosa.

#### **Art. 25**

### **ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI**

L'Amministrazione Comunale istituisce il servizio di Assistenza Domiciliare in favore di soggetti diversamente abili con menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali.

Secondo la vigente normativa “(omissis) *destinatari dell'intervento sono i soggetti portatori di handicap in situazione di gravità (ex art. 3 L. n. 104/92)*” o in possesso dell'invalidità civile con una percentuale del 100%. Tali interventi, volti al raggiungimento di una certa autonomia e della partecipazione della persona diversamente abile alla vita della collettività, devono essere realizzati garantendo il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di libertà e di autonomia personale.

Il servizio di Assistenza Domiciliare deve favorire la permanenza del soggetto nel proprio nucleo familiare evitando situazioni che possano turbare l'equilibrio individuale e familiare determinandone l'istituzionalizzazione o l'ospedalizzazione forzata, salvaguardando la sua autonomia, elevando la qualità della vita degli stessi ed evitando il fenomeno dell'isolamento e della emarginazione sociale. Inoltre il servizio si prefigge di ridurre forme di istituzionalizzazione od ospedalizzazione forzata.

Per l'istituzione e la regolamentazione dei servizi di cui ai punti e) ed f) si rimanda alla vigente normativa di settore e, in particolare, a quanto previsto dal D.P.Reg. SICILIA 04-06-1996, n. 158 “Approvazione degli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22”.

## **Art. 26 PRESTAZIONI**

L'assistenza domiciliare si articola nelle seguenti prestazioni:

- 1) preparazione e somministrazione pasti
- 2) disbrigo di pratiche extra-domiciliari (spesa, farmacia, ecc.)
- 3) aiuto per il governo dell'alloggio e per le attività domestiche (con particolare riferimento agli spazi destinati a funzioni primarie: camera da letto, bagno, cucina)
- 4) igiene e cura della persona

e comunque secondo quanto stabilito nel relativo avviso o eventuali direttive del settore Politiche Sociali.

## **Art. 27 ACCESSO AI SERVIZI**

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare può avvenire su richiesta dell'interessato o dei suoi familiari, o su segnalazione di altri servizi socio-sanitari, presentando istanza presso il Comune di residenza corredata dalla seguente documentazione:

- a) Attestazione indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di validità;
- b) certificazione medica della Commissione Provinciale Medica per l'accertamento dell'invalidità rilasciata ai sensi della legge 104/92 dalla quale risulti la diagnosi e lo stato di gravità dell' handicap;
- c) ogni altra documentazione utile alla determinazione dello stato di bisogno.

L'Ufficio di Servizio Sociale Professionale, in seguito alle istanze pervenute, valuterà il possesso dei requisiti richiesti, predisponendo così idonea graduatoria dei soggetti che beneficeranno del servizio. L'attivazione del servizio avverrà attraverso una comunicazione scritta all'interessato da parte del Responsabile del procedimento del Comune, che indicherà il tipo di servizio che verrà attivato in suo favore.

Nel caso di rinuncia o mancata comunicazione di assenza prolungata da parte del soggetto beneficiario si provvederà a scorrere la graduatoria.

## **Art. 28**

Il servizio sarà gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva determinata dall'attestazione I.S.E.E., con riguardo alla famiglia anagrafica, non supera l'importo annuo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguato, ove spettante, alle misure fissate dall'art.38 della legge n.448/2001, maggiorato (Circ. n. 8 del 27.06.1996).

- a) del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;
- b) del 100% nel caso di due componenti;

c) dell'ulteriore 25% per ogni componente adulto oltre il secondo;

d) dell'ulteriore 35% per ogni componente minore.

I titolari di redditi superiori alla fascia esente potranno accedere al servizio previa compartecipazione alle spese secondo quanto stabilito dalle leggi in materia.

Detti limiti di reddito si intendono automaticamente modificati in dipendenza di variazioni agli stessi disposti in ossequio alle disposizioni regionali.

Il soggetto le cui condizioni di salute sono giudicate "gravissime" dalla commissione preposta al rilascio della certificazione di cui alla Legge n. 104/92, art. 3 comma 3, nella valutazione delle condizioni economiche (I.S.E.E) esso costituisce nucleo familiare autonomo.

### **Art. 29**

#### **DISPOSIZIONE ECCEZIONALE**

Qualora comprovati e gravissimi motivi, quali sopravvenienza di patologie invalidanti, condizioni economiche e situazioni socio-ambientali alquanto precarie, dovessero rendere necessaria l'erogazione del servizio, l'assistente sociale potrà proporre con dovizia di motivazioni e/o certificazioni l'inserimento tra gli assistiti di un nuovo utente, in deroga alle disposizioni precedenti.

### **Art. 30**

#### **GESTIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio può essere gestito direttamente dal Comune o affidato, tramite stipula di convenzione, con enti pubblici e privati, organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, cooperative o associazioni che operano nel settore dei servizi socio – assistenziali, in rispetto a quanto previsto dall'art.6. Nel caso di servizio a mezzo voucher, il soggetto individuerà da un apposito elenco di cooperative accreditate, la cooperativa a cui affidare il servizio.

L'affidatario dovrà garantire la continuità dei servizi provvedendo all' immediata sostituzione del personale assente, per qualsiasi motivo, con altri operatori di pari qualifica, nonché provvedere alla sostituzione di quegli operatori che risultassero inadeguati allo svolgimento delle proprie mansioni professionali.

### **Art. 31**

#### **SOGGIORNI CLIMATICO-TERMALI ED INIZIATIVE RICREATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO DEFINIZIONE E PRINCIPI**

I soggiorni climatici, marini, montani e termali svolgono la funzione di mantenimento e di ristabilimento dello stato di salute in relazione ad affezioni che risentono dei fattori meteorologici.

Detti soggiorni possono anche avere finalità di svago e di vacanza, nonché di nuovi contatti e rapporti sociali, favorendo l'integrazione sociale, la prevenzione ed il recupero dello stato di benessere fisico e psichico dell'utente.

E' opportuno accertare preventivamente le condizioni fisiche dei richiedenti mediante certificazione rilasciata dal medico curante con l'indicazione dello stato di salute del richiedente, ed eventuali terapie da seguire, nonché la presenza di particolari malattie per le quali è necessaria la somministrazione di pasti dietetici o eventuali accorgimenti per le escursioni.

La fascia di età è individuata nell'età di soggetto anziano, secondo la normativa vigente.

Il numero limite dei partecipanti al soggiorno viene stabilito dall'Amministrazione Comunale con delibera di Giunta Municipale compatibilmente con le risorse disponibili.

Per meglio realizzare le finalità proposte, è opportuno che la durata di ciascun soggiorno non sia inferiore a tre, né superiore a dieci giorni.

L'Amministrazione Comunale può, altresì, organizzare gite culturali giornaliere che possono avere finalità di svago e di rapporti sociali.

Ogni soggiorno si effettuerà in periodo di bassa stagione di ogni anno e in struttura alberghiera avente le seguenti caratteristiche:

- assenza di barriere architettoniche e, ove si articolasse in più piani, dovrà essere dotata di ascensori;
- impianti di condizionamento di aria calda e fredda;
- camere singole, doppie, triple e matrimoniali provvisti di servizi igienici;
- locali per attività di svago e di animazione.

Il viaggio dovrà effettuarsi con mezzi di trasporto rispondenti alle esigenze dell'utente, prevedendo, se è il caso, sosta con pernottamento, pranzo o cena.

Per tutta la durata del soggiorno si effettueranno pensioni complete comprese le bevande e, la somministrazione dei pasti, avverrà in ottemperanza ai menù elaborati e presentati in offerta e, ove fosse necessario, saranno somministrati pasti dietetici sotto il diretto controllo dell'accompagnatore e del personale sanitario.

Ciascun soggiorno dovrà contenere un programma giornaliero dettagliato delle iniziative ed attività ricreative che si intendono effettuare. Inoltre, per meglio contribuire alla crescita culturale ed alla conoscenza del Paese, è opportuno prevedere diverse escursioni e, qualora il viaggio di andata e ritorno dovesse superare le 2 ore, è preferibile effettuare il pranzo nelle località dell'escursione.

Contemporaneamente si dovrà dare la possibilità, a chi non vorrà effettuare l'escursione, di trascorrere il tempo libero in hotel in forma costruttiva e ricreativa.

L'efficienza del servizio prevede la presenza di personale con qualifica e professionalità diverse, così come previsto dal D.P.R.S. 29.06.88 e precisamente:

- accompagnatore, una delle figure centrali su cui si fa affidamento per la riuscita delle iniziative, la presenza di uno o più accompagnatori è in rapporto al numero dei partecipanti (1/20).
- Infermiere professionale: dovrà assicurare la sua prestazione 24 ore su 24 ore, garantendo l'osservanza delle prescrizioni terapeutiche e delle eventuali diete da osservare a ciascun utente.
- Medico: a discrezione dell'Amministrazione.

All'occorrenza, questi dovranno effettuare interventi di pronto soccorso accompagnando l'utente in strutture ospedaliere.

### **Art. 32**

L'Amministrazione Comunale designa un Responsabile, che convocherà il gruppo prima della partenza. Egli assisterà il gruppo per tutta la durata del soggiorno, favorirà i rapporti interpersonali garantendo integrità al gruppo.

Seguirà gli utenti durante il viaggio e soggiognerà con loro, vigilerà sui rapporti fra la struttura alberghiera presso cui si svolgerà il soggiorno e gli utenti. Controllerà la rispondenza delle attività e dei servizi programmati con quelli realmente effettuati ed informerà l'Amministrazione Comunale su ogni variazione di programma.

### **Art. 33**

Gli interessati, residenti da almeno un anno nel territorio del Comune di San Cipirello, potranno produrre dopo la pubblicazione del bando, apposita istanza presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune allegando la seguente documentazione:

- attestazione indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di validità;
- certificazione medica attestante le condizioni di salute ed eventuale dieta alimentare.

In base alle domande pervenute ed alle somme previste per la realizzazione del servizio, dovrà essere predisposta, a cura dell'Ufficio Servizi Sociali, una graduatoria che darà precedenza agli utenti che non hanno partecipato a tali iniziative negli anni precedenti o che vi hanno partecipato meno volte.

I limiti di reddito, per l'accesso gratuito al soggiorno climatico saranno determinati con atto dirigenziale.

La compartecipazione al costo del servizio e quanto strettamente attinente l'aspetto economico sono suscettibili di variazioni in rapporto alle direttive regionali.

Rimane ferma, comunque, l'esigenza che non si debba operare alcuna discriminazione per l'accesso al servizio, essendo questo destinato a tutti i cittadini, e tenuto conto dell'insufficienza dei mezzi finanziari del Comune garantire prioritariamente coloro che non dispongono di risorse economiche. L'Amministrazione Comunale tuttavia, tenuto conto dei fondi comunali disponibili in bilancio, a prescindere dai criteri fissati per la compartecipazione al costo del servizio, potrà stabilire con Delibera di Giunta Municipale, di far pagare una quota pro-capite a ciascun anziano che intende partecipare al soggiorno.

## **ART. 34**

### **RICOVERO ANZIANI E DISABILI MENTALI**

#### **RICOVERO ANZIANI:**

E' rivolto agli anziani, residenti nel Comune da oltre un anno, non autonomi o la cui famiglia non sia più in grado di assicurare adeguata assistenza, in presenza dei requisiti di urgenza ed indifferibilità e nel rispetto delle vigenti disposizioni anche con riguardo alla compartecipazione degli utenti al costo del servizio in rapporto alla propria condizione economica.

Il servizio si attua attraverso la predisposizione di provvedimenti di ricovero presso Comunità Alloggio e/o Casa di Cura per Anziani, giusto elenco dell'Assessorato Regionale degli EE.LL. di cui all'art.26 della L.R.22/86 con applicazione dei parametri fissati di volta in volta dal suddetto Assessorato.

Con detti Enti si provvederà a sottoscrivere apposita convenzione secondo lo schema predisposto dall'Assessorato regionale EE.LL. con D.P.R.S. del 4.6.1996 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

#### **RICOVERO DISABILI MENTALI:**

E' rivolto ai disabili mentali dimessi da strutture sanitarie o segnalati dal servizio sanitario competente.

Il servizio si attua attraverso la predisposizione di provvedimenti di ricovero presso Comunità Alloggio regolarmente iscritte all'Albo Regionale per la specifica tipologia, previsto dall'art.26 L.R. n.22/86.

Con detti Enti si provvederà a sottoscrivere apposita convenzione secondo lo schema predisposto dall'Assessorato regionale EE.LL. con D.P.R.S. del 4.6.96

L'accesso a detto servizio, gratuito o con compartecipazione, è disciplinato dal D.A. n. 867 del 15.4.03.

Eventuali successive disposizioni modificative ed integrative dovranno intendersi automaticamente recepite.

La richiesta di intervento da parte del disabile, o, qualora questi fosse impossibilitato a farlo, del familiare, deve essere accolta dal Servizio Sociale, il quale avrà il compito di effettuare una valutazione in merito alla necessità del ricovero, secondo i seguenti criteri:

- a) condizioni di salute accertate mediante certificazione medico-sanitaria);
- b) presenza/assenza di familiari e loro comprovata impossibilità all'accudimento;
- c) capacità reddituale del ricoverando e dei familiari.

#### **DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DEL RICOVERANDO**

Le richieste di ricovero devono essere compilate sul modulo predisposto avente valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00. Tali richieste devono essere corredate dalla documentazione medica e fiscale che certifichi le condizioni di bisogno del richiedente e la situazione economica sia del richiedente che dei parenti tenuti per legge a corrispondere gli alimenti (art. 433 e successivi del C.C.).

Il ricoverando dovrà presentare la seguente documentazione:

- istanza di ricovero su apposito modulo
- certificazione medica
- verbale d'invalidità civile (se accertata);
- modello di pensione corrente
- Attestazione indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di validità

**Nel modulo di richiesta del contributo dovranno essere inoltre dichiarate le seguenti voci (se esistenti):**

- indennità di accompagnamento;

Il ricoverando è pertanto obbligato a comunicare all'Ufficio Sociale del Comune la propria situazione reddituale e patrimoniale e qualunque variazione delle stesse che intervenga durante il periodo con apposita attestazione I.S.E.E.

L'Ufficio Sociale del Comune si riserva la facoltà di far esperire accertamenti catastali e fiscali per verificare l'effettiva situazione reddituale e patrimoniale dei ricoverandi.

E' fatto salvo il diritto del Servizio Sociale del Comune di attivare accertamenti a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli utenti del servizio.

Resta altresì salva la facoltà di condurre accertamenti su segnalazioni, oltre quelli definiti dal campione.

Nei confronti dei soggetti che abbiano volutamente reso dichiarazioni mendaci, il Servizio Sociale del Comune si riserva di esercitare azione di rivalsa e azione legale.

#### **DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DEI PARENTI**

Gli utenti del servizio, i conviventi, i parenti tenuti agli alimenti sono chiamati dopo gli accertamenti effettuati ed in base alle loro condizioni economiche ed alle valutazioni sociali, a partecipare alla spesa sostenuta dal Comune per il ricovero. L'utente e tutti gli obbligati devono sottoscrivere, questi ultimi anche delegando alcuni di loro, l'impegno a contribuire alle spese per il ricovero. Nel caso di rifiuto da parte dei parenti tenuti agli alimenti, l'Ufficio Sociale del Comune può richiedere il ricorso all'autorità giudiziaria.

La partecipazione dei parenti viene determinata in base al grado di parentela (art.433 e seguenti c.c.) e alla situazione economica del loro nucleo familiare.

**I parenti devono dichiarare la situazione economica di tutti i componenti della loro famiglia presentando:**

- certificazione ISEE;

#### **METODOLOGIA DI CONTEGGIO DELLA QUOTA A CARICO**

Per l'accesso ai servizi residenziali mediante ricovero intero o diurno i soggetti richiedenti possono costituire nucleo familiare autonomo compartecipando al costo di mantenimento.

La eventuale compartecipazione al costo del servizio dell'utente e dei parenti obbligati per legge è determinato come segue:

a) titolari di sola pensione sociale o assegno sociale o solo reddito minimo per disabilità totale o parziale:

**1/3 degli emolumenti goduti o ½ se totalmente non autosufficienti**

b) titolari di sola pensione di vecchiaia, anzianità integrata al minimo o con I.S.E. in misura non eccedente l'importo del trattamento minimo di pensione INPS adeguata, ove spettante ai sensi dell'art.38 della legge 488/01: **il 50% della condizione economica di cui sopra o il 70% se totalmente non autosufficienti.**

c) soggetti il cui indicatore della situazione economica (I.S.E.) è superiore al limite di cui al punto b): **ulteriore quota di compartecipazione pari al 70% della parte di costo del servizio eccedente,** sino alla concorrenza del costo totale del servizio con esclusione degli oneri per prestazione sanitarie e ad elevata integrazione sanitaria posti a carico del Fondo Sanitario Regionale.

Rientrano nel conteggio delle indennità del soggetto richiedente quelle per l'autonomia, per disabilità totale o parziale o di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente non autosufficienti ancorchè non avente natura di reddito ai fini IRPEF.

Le predette misure di calcolo potranno essere modificate da decreti che saranno emanati dall'Assessorato alla Famiglia.

L'ammontare della quota di compartecipazione e le modalità di pagamento sono indicati nei relativi provvedimenti di ammissione notificate all'interessato e agli obbligati per legge.

L'Ufficio Sociale del Comune si riserva la facoltà di esperire accertamenti catastali e fiscali per verificare l'effettiva situazione reddituale e patrimoniale dei parenti tenuti a prestare per legge gli alimenti

### **Art. 35**

#### **SERVIZIO TRASPORTO GRATUITO PER MINORI**

L'Amministrazione comunale, in attuazione della L.104/92 e delle leggi regionali n. 68/81, 16/86, 87/81, 22/86 ed in conformità all'attuale politica sociale, L. 328/2000, che vedono la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi in favore dei soggetti impediti in maniera permanente all'uso dei mezzi di trasporto pubblico, promuove l'istituzione del servizio di "trasporto per la mobilità" necessaria alle esigenze di cura, terapia, lavoro, studio, tempo libero e pratica sportiva.

Il servizio di trasporto risponde ai seguenti principi:

- α) **accessibilità**, volta a rimuovere gli ostacoli che aggravano le disabilità ed a creare condizioni di pari opportunità;
- β) **flessibilità**, funzionale ed organizzativa per sostenere e sviluppare l'autonomia individuale;
- γ) **programmazione**, dell'intervento, che tenga conto nel tempo della trasformazione delle condizioni del bisogno. Tale servizio dovrà erogarsi mediante l'uso di automezzi debitamente omologati al trasporto dei disabili ed oltre all'autista dovrà essere presente sull'automezzo un accompagnatore. Il servizio verrà erogato a favore dei soggetti individuati all'interno del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo).

#### CAPO IV

### INTERVENTI IN FAVORE DEI MINORI

#### Art. 36

#### **RICOVERO**

Tale intervento va attuato nei confronti di minori per i quali l'Autorità Giudiziaria minorile ha disposto l'inserimento presso idonee strutture o per i quali è stato predisposto un collocamento ex art 403.

Si esplica attraverso la predisposizione di provvedimenti di ricovero presso Comunità Alloggio o Casa Famiglia individuate dall'Assistente Sociale o su suggerimento del Tribunale per i Minorenni, con assunzione degli oneri delle rette di mantenimento, con pernottamento o a carattere diurno, a totale carico del Comune, ed applicazione di parametri fissati di volta in volta dall'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali.

Con detti Enti si provvederà a sottoscrivere apposita convenzione secondo lo schema predisposto dall'Assessorato regionale EE.LL. con Decreto Presidenziale del 4 giugno 1996 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 37

#### **AFFIDAMENTO FAMILIARE**

L'affidamento familiare è un intervento di protezione e tutela nei confronti dei minori temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare, da utilizzare sia a scopo preventivo in situazioni di disagio familiare e sociale, che a fini riparativi in situazioni di rischio o danno evolutivo.

L'affidamento si realizza inserendo il minore in un nucleo familiare diverso da quello originario o in una comunità familiare (comunità alloggio o casa famiglia), per il tempo necessario perché cessi la condizione di disagio o rischio e/o venga attuato l'intervento riabilitativo.

Obiettivo principale dell'intervento è garantire al minore favorevoli opportunità di crescita e relazioni affettive adeguate, restituendolo al suo ambiente familiare d'origine appena questo risulti idoneo e i genitori capaci di svolgere le funzioni genitoriali rispondenti ai bisogni del minore.

L'inserimento dei bambini nelle realtà affidatarie è finalizzato anche a creare un contesto in cui la relazione tra il bambino, la sua famiglia di origine e la famiglia affidataria possa consentire il mantenimento della continuità affettiva culturale.

I minori possono essere affidati fino al 17° anno di età. Possono essere italiani o stranieri.

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del servizio sociale dei Comuni, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alla direttiva inter assessoriale n. 1737-3899 del 20 novembre 2003, che definisce i compiti e le funzioni del Centro Affidi Distrettuale, dei servizi sociali territoriali, del personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare.

## Art. 38 ATTUAZIONE

L'amministrazione comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle.

L'affidamento familiare è un intervento preventivo, alternativo all'istituzionalizzazione, per evitare forme di disadattamento. Esso si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare, preferibilmente con figli, o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto anche del progetto educativo e di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui sopra, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

L'affidamento familiare è disposto dall'Amministrazione Comunale su proposta del servizio sociale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

L'Ufficio Tutela del luogo ove si trova il minore ratifica il provvedimento.

Qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore si configura un Affidamento Giudiziario per il quale provvede il Tribunale per i Minorenni con proprio decreto.

Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati, specificatamente le motivazioni che lo hanno determinato, gli obiettivi da perseguire, le modalità di realizzazione, la regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine, i diritti e doveri dei servizi e degli operatori coinvolti; in modo particolare va indicato il servizio sociale cui va attribuita la vigilanza e

l'obbligo di relazionare all'autorità affidante sull'andamento del programma di affido e i tempi di verifica. Nel provvedimento deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi, prorogabili dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, e comunque rimodulando gli obiettivi del progetto su indicazione del Servizio Sociale.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse prevalente del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del Servizio Sociale dei Comuni, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori.

Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alla Direttiva inter assessoriale n. 1737/3899 del 20.11.2003 che definisce i compiti e le funzioni del Centro Affidi distrettuale, dei Servizi Sociali territoriali, del personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare.

Il Comune di residenza della famiglia d'origine del minore provvede attraverso il proprio servizio sociale a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari, previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- erogare, se richiesto annualmente, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, di €. 175,00 da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT. Il predetto contributo verrà erogato anche alle famiglie affidatarie per le quali l'affidamento viene disposto con decreto delle autorità giudiziarie. Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi ecc.);
- assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;

- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie o persone che si sono dichiarati disponibili e per le quali il Centro Affidi Distrettuale abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali ed inseriti in apposito elenco di famiglie affidatarie:

- disponibilità e impegno a contribuire attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto di collaborazione con i servizi coinvolti nel progetto di affido;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

Gli affidatari si impegnano a:

- accogliere il minore nella propria famiglia;
- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;
- assicurare una attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- favorire il rapporto del minore con la sua famiglia di origine secondo le indicazioni stabilite nel progetto di affidamento o di eventuale prescrizione dell'Autorità Giudiziaria;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine;
- rispettare il progetto di affido pena revoca dello stesso provvedimento.

L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adattabilità relativi al minore affidato.

Le famiglie di origine si impegnano a:

- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- collaborare con i servizi sociali per la risoluzione dei problemi che hanno causato l'allontanamento del minore facilitando il suo rientro in famiglia;
- non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

Ad ogni nucleo familiare possono essere affidati uno o più minori dietro valutazione effettuata dai servizi.

### **Art. 39**

#### **ASSISTENZA AI MINORI NEI RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

Il Comune attraverso il proprio Servizio Sociale professionale provvede a:

- a) segnalare all'autorità giudiziaria tutti i casi di abbandono, di maltrattamento, di disadattamento di minori e di cattivo esercizio delle potestà parentali sia dal punto di vista materiale sia dal punto di vista morale, nonché tutte quelle situazioni pregiudizievoli per la integrità del minore cui si debba far fronte con un provvedimento specifico;
- b) vigilare sull'osservanza dell'obbligo che hanno gli Enti di Assistenza, ospitanti minori con pernottamento;
- c) svolgere, se richiesti dall'autorità giudiziaria, indagini e di accertamenti di natura psico-sociale;
- d) collaborare, sempre con l'autorità giudiziaria, per gli accertamenti ai fini dello stato di adottabilità, dell'affidamento preadottivo e della adozione, ai sensi del II titolo della legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 40**  
**INIZIATIVE VOLTE ALLA PREVENZIONE DEL DISADATTAMENTO  
E DELLA CRIMINALITA' MINORILE**

Al fine di prevenire il disadattamento, la devianza e la criminalità minorile, il Comune metterà in atto tutte quelle iniziative necessarie per la realizzazione degli opportuni inserimenti e soddisfacenti socializzazioni nel contesto territoriale dei soggetti interessati utilizzando tutti i servizi previsti nel presente regolamento nonché tutte le altre strutture esistenti nel territorio e curando prioritariamente l'assolvimento degli obblighi scolastici.

Particolare attenzione sarà rivolta alla famiglia del minore, specie se in difficoltà, che dovrà essere coinvolta al fine di ottenere gradualmente una normalizzazione per quanto attiene la condizione educativo - formativa e le relative implicazioni socializzanti.

**TITOLO III**  
**GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**

**Art. 41**  
**ESAME DELLE DOMANDE DI ACCESSO AI SERVIZI**

Le domande, presentate dall'utenza per l'accesso ai servizi di cui al presente Regolamento, dovranno essere prodotte al Protocollo generale del Comune e successivamente trasmesse all'Ufficio Servizio sociale.

L'Assistente Sociale provvede alla istruttoria della pratica secondo l'ordine cronologico di presentazione accertando, per ogni singolo richiedente, il possesso delle condizioni di ammissibilità prescritte, avvalendosi di propri accertamenti, della collaborazione del Comando di Polizia Municipale, nonché ove necessario di altre strutture e servizi operanti nel territorio.

Per ogni domanda, esaminata la documentazione prodotta ed acquisiti gli accertamenti e le informazioni disposte, si dovrà formulare apposito parere sottoscritto dall'Assistente Sociale.

**Art. 42**  
**COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

Tutti i provvedimenti previsti dall'articolo precedente devono essere comunicati agli interessati a cura del competente servizio del settore socio-assistenziale, entro il termine di giorni trenta dalla data della loro esecutività.

Avverso al provvedimento di cui al precedente comma, in caso di accoglimento parziale o di rigetto dell'istanza, l'interessato può proporre ricorso in opposizione alla Amministrazione Comunale entro giorni trenta dal ricevimento della relativa comunicazione.

Sui ricorsi di cui sopra, dopo che l'Ufficio avrà formulato le proprie contro deduzioni, decide la Giunta Comunale.

**TITOLO IV**  
**VIGILANZA E CONTROLLO**

**Art. 43**  
**CONTROLLO E VIGILANZA SUGLI ENTI EROGATORI DI SERVIZI  
PER CONTO DEL COMUNE**

Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e di controllo ad esso demandate dalla L.R. 22/86 e da ogni altra disposizione legislativa vigente in materia.

Il Comune esercita, inoltre, nei confronti delle strutture diurne e residenziali, gestite dal Terzo Settore specifici controlli secondo quanto previsto dall'art. 27 della L.R. 22/86.

Il Servizio Sociale Professionale del Comune esercita il controllo sui servizi socio-assistenziali, comunque resi, da Enti e da privati in dipendenza di convenzioni all'uopo stipulate.

#### **Art.44**

### **DISCIPLINA ACCERTAMENTI E RIMBORSO CONTRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI**

A fine anno, oltre ai controlli di cui al D.P.R. n. 445/2000, il Responsabile dell'Area provvede a trasmettere le istanze esitate positivamente al Comando della Guardia di Finanza territorialmente competente per i controlli sulla dichiarazione sostitutiva unica (D. Lgs. 109/98 e s.m.i.) prodotta dai richiedenti. Se dagli accertamenti dovesse risultare che i beneficiari hanno riscosso i contributi rendendo false dichiarazioni, essi sono tenuti a rimborsare quanto ricevuto in un'unica soluzione e con effetto immediato, con le conseguenziali responsabilità di carattere civile e penale.

#### **TITOLO V**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 45**

### **NORMA TRANSITORIA**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione prevista dalla legge.

Sono fatti salvi i procedimenti iniziati in data antecedente che continueranno ad essere espletati secondo i relativi regolamenti che cesseranno la loro efficacia alla conclusione dei suddetti procedimenti.

#### **Art. 46**

### **NORME DI RIFERIMENTO**

Sono norme di riferimento:

- L.R. 87/81 "Interventi e servizi a favore degli anziani";
- L.R. 14/86 "Integrazioni e modifiche alla legge regionale n.87/81 e nuove norme in materia di interventi e servizi a favore degli anziani;
- L.R. 68/81 "Istituzione organizzazione e gestione dei servizi per i soggetti portatori di handicap";
- L.R. 16/86 "Piano di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap relativo alla direttiva ai Comuni per gli interventi di aiuto domestico, sostegno economico ed assistenza abitativa alle famiglie dei soggetti portatori di handicap";
- Legge 104/92 "Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale dei portatori di handicap";
- L.R. 22/86 "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia";
- Legge 184/83 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori";
- Decreto Legislativo 109/98 "Definizione di criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";
- Legge 149/01 "Modifiche alla legge 184/83 recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori";
- Legge costituzionale 28.10.2003, n. 3, "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- Legge 328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge 19 luglio 1991, n.216 primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose;

- D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 (artt. 20, 21, 64, 154, comma 2, lett. a e b) Codice in materia di protezione dei dati personali.

**Art. 47**  
**NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme statali e regionali che regolano la materia contemplata nel presente regolamento.

Ogni precedente disposizione contenuta in provvedimenti e/o atti in contrasto con le norme di cui al presente regolamento si intende automaticamente abrogata dal giorno successivo alla sua entrata in vigore.

**Art. 48**  
**PUBBLICITA'**

A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta. 2. Il presente Regolamento sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale. È fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

**Art. 49**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento, che sostituisce integralmente quello precedentemente adottato con Deliberazione Consiliare n. 31 del 21/03/2012 e ss.mm.ii apportate con Deliberazioni Consiliari nn. 30/2013 e 05/2018, entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione prevista dalla legge.